

ACCORDO DI PROGRAMMA
ex art. 206 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(di seguito “Accordo”)

**PER LA RACCOLTA SELETTIVA, IL RICICLAGGIO E IL TRATTAMENTO
ADEGUATO DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE COSTITUITI DA RISCALDATORI DI TABACCO E
SIGARETTE ELETTRONICHE**

tra

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale Economia Circolare

LOGISTA ITALIA S.p.A.

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito Ministero), Direzione Generale Economia Circolare, in persona del Direttore Generale Ing. Silvia Grandi, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44 - C.F. n. 97047140583.

E

Logista Italia S.p.A. (di seguito Logista), con sede legale in Via Valadier n. 37, 00193 Roma – C.F. 06741351008, iscrizione al Registro delle Imprese n. 06741351008 in persona del Vicepresidente, Dott. Federico Rella, che assume la responsabilità degli obblighi previsti dal presente atto a carico di Logista;

e

Federazione Italiana Tabaccai (di seguito FIT), con sede legale in Roma, Via Leopoldo Serra, 32 – C.F. n. 01402630584, rappresentata dal Presidente Nazionale Cav. Mario Antonelli, che assume la responsabilità degli obblighi previsti dal presente atto a carico di FIT;

e

Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, (di seguito CDC RAEE), con sede legale in Milano, via E. De Amicis 51 – C.F. 05688180966, rappresentata dal Direttore Generale ing. Fabrizio Longoni, che assume la responsabilità degli obblighi previsti dal presente atto a carico del CDC RAEE;

CONSIDERATO CHE

- La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore (articoli 178-bis e 178-ter Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) prevedono misure tese ad assicurare che la gestione dei prodotti diventati rifiuti rispetti i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e del comma 4 dell'articolo 177 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può stipulare appositi accordi e contratti di programma con imprese ed associazioni di categoria per l'attuazione di specifici piani di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti e per attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero (art. 206 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- v'è l'esigenza di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata e l'avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) allo scopo di raggiungere gli obiettivi individuati dalla Direttiva 2012/19/UE e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
- è evidente l'importanza di garantire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei RAEE in funzione sia della necessità di risparmiare risorse naturali non rinnovabili sia di ridurre l'apporto energetico necessario alla fabbricazione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- la «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni - Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione" (COM/2002/0412 def.)» riconosce l'idoneità degli "accordi tra le parti interessate per conseguire efficacemente gli obiettivi della politica ambientale" comunitaria;
- la Strategia nazionale per l'economia circolare, approvata con decreto ministeriale n. 259 del 24 giugno 2022, individua gli obiettivi, le azioni e le misure volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un modello d'economia circolare, di cui costituisce attuazione anche il presente Accordo;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- Logista è un'impresa che assicura la distribuzione riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti a circa 60.000 punti vendita, raggiungendo la totalità della rete delle rivendite di generi di monopolio ogni settimana. Logista costituisce il principale attore a livello nazionale nella distribuzione dei prodotti del tabacco ed occupa una posizione centrale rispetto ai prodotti di nuova generazione mediante una rete di oltre 90 depositi sul territorio ed una flotta di circa 450 mezzi;
- Federazione Italiana Tabaccai è l'organizzazione, aderente a Confcommercio, maggiormente rappresentativa dei rivenditori di generi di monopolio di cui associa, con circa 48.000 aderenti, l'80% degli attivi. La Federazione è presente capillarmente sul territorio con 113 sedi territoriali e 7.400 Comuni serviti da rivendite sui 7.900 esistenti;

- Centro di coordinamento RAEE è il consorzio con personalità giuridica di diritto privato composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti da nuclei domestici, istituito ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 e disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2014 n.49;
- Logista e FIT intendono istituire un circuito organizzato di raccolta - così come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - per incrementare la raccolta differenziata, il riciclaggio e, in prospettiva, la preparazione per il riutilizzo di alcune tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche allo scopo di dare attuazione ai principi dell'Economia Circolare in questo specifico ambito di attività;
- Logista, con il supporto comunicativo e organizzativo di FIT, si impegna a collocare, senza alcun onere per il Ministero o per le Pubbliche Amministrazioni, contenitori riutilizzabili per la raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni generati da riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti posizionandoli nelle tabaccherie e nei punti vendita di tali prodotti al fine di assicurare la raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti e ad avviare gli stessi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio;
- il Centro di coordinamento RAEE assicura, attraverso l'operatività dei sistemi collettivi che lo costituiscono il ritiro dei RAEE presso i luoghi di raggruppamento secondo le modalità concordate nell'accordo di programma ex art 16, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e, ai sensi dell'art 33, comma 5 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento;
- l'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 prevede l'obbligo per i distributori di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente;
- l'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014 prevede la facoltà per i distributori di effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente e, per tali punti di raccolta, la deroga ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- il decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121 ha introdotto modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
- le parti condividono che, ove possibile e per quanto di competenza di ognuna, saranno fornite informazioni agli organi pubblici di controllo finalizzate a contrastare il fenomeno dell'immissione sul mercato di AEE da parte dei produttori ("free riders") che si sottraggono agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 49 del 2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione dell'Accordo

1. I *considerata* e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
2. Il presente Accordo di Programma, di durata quinquennale, persegue la finalità di istituire un *circuito organizzato di raccolta* su base volontaria finalizzato ad assicurare la raccolta selettiva e il ritiro, senza obbligo di acquisto contestuale di un prodotto equivalente secondo il criterio “uno contro zero”, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni generati da riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti presso i distributori al dettaglio serviti da Logista e dalle imprese che stipuleranno specifici accordi con Logista. I distributori che stipuleranno specifici accordi con Logista potranno utilizzare, con modalità definite mediante tali patti, il logo che comunica l'avvenuta adesione al circuito organizzato di raccolta istituito mediante il presente Accordo.
3. Il circuito organizzato di raccolta intende incrementare quantitativamente e migliorare qualitativamente la raccolta differenziata dei RAEE di piccolissime dimensioni generati da suddetti dispositivi elettronici, da parte dei distributori non soggetti all'obbligo di ritiro di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014 nonché la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti ivi raccolti.
4. I punti vendita al dettaglio di riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti aderiranno al circuito organizzato di raccolta istituito dal presente Accordo mediante la stipula di un contratto di servizio con Logista.
5. Gli impegni delle parti sono volti a perseguire un più elevato livello di protezione dell'ambiente mediante una gestione ambientalmente più efficace del ritiro, della raccolta, del trasporto, del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche delle tipologie indicate al comma 2 del presente articolo. I trasportatori incaricati da Logista garantiranno sia la consegna dei prodotti ai punti vendita sia la logistica di ritorno dei RAEE delle tipologie indicate dai punti vendita, ove avviene il ritiro, ai Luoghi di raggruppamento di tali RAEE, con conseguente maggiore efficienza del circuito e riduzione degli impatti ambientali connessi.
6. Il presente accordo definisce, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, le modalità semplificate di gestione dei RAEE di cui al comma 2 del presente articolo raccolti selettivamente nei punti vendita con superficie inferiore ai 400 mq, in quanto il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con il criterio “uno contro zero” è più vantaggioso per il consumatore, consentendo di avviare alla corretta gestione tali rifiuti anche in assenza del contestuale acquisto di un prodotto che svolga la stessa funzione di quello dismesso.

Art. 2 – Razionalizzazione e semplificazione delle modalità di gestione

1. I punti vendita aderenti a FIT che assicurano, in base al presente accordo e al relativo contratto di servizio, la raccolta selettiva e il ritiro, senza obbligo di acquisto contestuale di un prodotto equivalente secondo il criterio “uno contro zero”, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni generati da riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti non sono soggetti agli obblighi di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
2. I distributori al dettaglio di AEE delle tipologie sopra indicate che si avvalgono di Logista, effettuano il ritiro delle tipologie di RAEE conferiti dagli utenti finali senza l'obbligo di acquisto di un prodotto equivalente e li conferiscono a Logista per il trasporto verso il luogo di raggruppamento senza effettuare alcun ulteriore adempimento, eccetto l'obbligo di conservare per tre anni il documento di trasporto di cui all'allegato A del presente accordo. I luoghi di

raggruppamento istituiti da Logista per conto dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tramite il proprio network distributivo, devono essere conformi ai requisiti indicati all'articolo 6 del decreto 31 maggio 2016, n. 121.

3. Per quanto riguarda ciascun luogo di raggruppamento Logista comunica al Centro di coordinamento RAEE inserendo i dati nel portale da quest'ultimo messo a disposizione:
 - a. indirizzo del luogo di raggruppamento
 - b. nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa
 - c. rispondenza del luogo di raggruppamento ai requisiti indicati all'articolo 6, comma 2, del decreto 31 maggio 2016, n.121
 - d. elenco dei distributori da cui provengono i RAEE conferiti.
4. Il Centro di coordinamento RAEE aggiorna il Registro dei luoghi di raggruppamento istituiti da Logista con le informazioni di cui al precedente comma 3.
5. Il ritiro dei RAEE conferiti dai consumatori ai distributori che si avvalgono di Logista è realizzato mediante contenitori riutilizzabili ubicati nei punti vendita serviti da Logista.
6. Logista assicura che i RAEE conferiti nei luoghi di raggruppamento siano pesati sulla base delle informazioni relative a ciascun collo riportate nel modulo di cui all'allegato A del presente Accordo. I dati relativi al peso dei RAEE sono forniti, preferibilmente con modalità telematiche, a ciascun distributore al dettaglio per la conservazione del documento di trasporto di cui al precedente comma 2.
7. I RAEE conferiti nei luoghi di raggruppamento istituiti da Logista saranno avviati, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE, agli impianti di trattamento adeguato da parte dei sistemi collettivi di raccolta e gestione dei RAEE, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto dei rifiuti.
8. I dati relativi ai rifiuti avviati agli impianti di trattamento adeguato saranno elaborati da Logista sulla base delle informazioni riportate nei Formulare Identificativi del Rifiuto (FIR) che accompagnano i rifiuti in questa fase di trasporto, tramite informazioni digitali condivise tra Logista e Centro di Coordinamento RAEE.
9. La piena e completa tracciabilità della fase di trasporto dei RAEE dai punti vendita ai luoghi di raggruppamento istituiti da Logista sarà garantita da sistemi informatici che genereranno le informazioni del documento digitale di trasporto di cui all'Allegato A del presente Accordo.

Art. 3 - Modalità di attuazione

1. Le modalità semplificate di gestione dei RAEE raccolti da Logista e FIT o dai terzi che agiscono in loro nome nell'ambito del Circuito organizzato di raccolta istituito dal presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla comunicazione, da parte del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero, dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.
2. Alle Parti è attribuita la facoltà di recedere, per giusta causa, dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alle altre Parti a mezzo di messaggio di PEC da inviarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 4 - Attività e impegni delle parti

1. Le parti convengono di coordinare le loro attività e iniziative volte a migliorare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche delle tipologie indicate all'articolo 1 del presente Accordo allo scopo di perseguire il raggiungimento

degli obiettivi di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio definiti dalle norme vigenti.

In particolare, Logista e FIT sono tenute a:

- sensibilizzare i punti vendita al dettaglio e i consumatori al fine di incrementare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati e di mantenere inalterate le caratteristiche merceologiche dei medesimi per favorirne una proficua preparazione per il riutilizzo e un efficace riciclaggio;
- realizzare campagne informative concordate e coordinate con le parti finalizzate a favorire il conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche delle tipologie indicate all'articolo 1 del presente Accordo ai punti vendita aderenti al circuito organizzato di raccolta.

Logista si impegna a:

- fornire ai soggetti presso i quali saranno ubicati i contenitori dedicati per la raccolta differenziata dei RAEE un efficiente servizio di ritiro;
- fornire al Ministero i dati relativi ai risultati della raccolta differenziata realizzata da Logista e FIT o dai terzi che agiscono in loro nome disaggregati per Comune;
- fornire al Ministero e al Centro di coordinamento RAEE, laddove possibile e per quanto a conoscenza di Logista, le informazioni disponibili sui soggetti non iscritti al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che immettono sul mercato riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti;
- fornire al Ministero i dati sui RAEE avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio e al recupero presso gli impianti di trattamento adeguato mediante informazioni digitali condivise tra Logista e Centro di Coordinamento RAEE e/o l'elaborazione dei dati ottenuti dai Formulari Identificativi del Rifiuto predisposti per il trasporto dai luoghi di raggruppamento esterni ai punti vendita agli impianti di trattamento adeguato, effettuato dai soggetti individuati dal Centro di coordinamento RAEE sulla base dell'*Accordo di programma che regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione* di cui all'art 16. comma 2 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Il Ministero si impegna a:

- a pubblicare il presente accordo sul proprio sito istituzionale, anche al fine di informare gli organi di controllo, il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e i Comuni in merito ai contenuti;
- a promuovere controlli sui soggetti che immettono sul mercato riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relative componenti e che non risultano iscritti al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE di cui all'art 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 5 – Monitoraggio

1. Le parti concordano di attuare un monitoraggio annuale dei dati relativi all'efficacia delle attività definite mediante il presente Accordo.
2. Il monitoraggio è finalizzato a:
 - individuare le eventuali criticità che ostacolano la corretta attuazione dell'Accordo;
 - introdurre eventuali misure migliorative;
 - promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le Parti;
 - elaborare eventuali proposte di modifica della normativa di riferimento sulla base

dell'esperienza acquisita in fase di applicazione dell'Accordo.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Le Parti si obbligano ad attuare l'Accordo astenendosi dall'utilizzare la propria posizione al fine di discriminare arbitrariamente, operare restrizioni anche dissimulate al commercio e comunque compromettere in qualsiasi modo la libera circolazione delle merci sul mercato e la concorrenza.
2. L'Accordo non pregiudica in alcun modo la facoltà dei punti vendita al dettaglio di non aderire al circuito organizzato di raccolta istituito dal presente Accordo e di adempiere nelle forme previste per legge agli obblighi di ritiro dei RAEE posti a loro carico.
3. Nessuna Parte può cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, l'Accordo senza il preventivo consenso scritto di tutte le Parti.
4. Qualora un articolo o parte dell'Accordo dovesse essere ritenuto invalido o inefficace, tale vizio non comporterà l'invalidità o inefficacia dei restanti articoli o parti dell'Accordo, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, purché realizzino gli obiettivi di interesse pubblico dell'Accordo stesso. Le Parti si impegnano a sostituire l'articolo o la parte dell'Accordo invalida ed inefficace con altra valida e idonea a raggiungere le finalità perseguite con l'articolo o la parte invalida o inefficace. È fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente l'ambito di applicazione e il contenuto del presente Accordo.
5. Le Parti si impegnano ad agire in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari unionali e nazionali in materia o comunque connesse all'attuazione dell'Accordo. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle Parti si farà riferimento alle norme contenute nel Codice civile e nelle norme legislative e regolamentari vigenti, *ratione temporis*, in materia.
6. Dall'attuazione del presente Accordo non possono derivare in alcun caso oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, _____

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

LOGISTA ITALIA S.p.A.

Allegato A - Documento digitale di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento esterno al punto vendita di cui all'art. 2, comma 9, del presente Accordo

Logista

Logista Italia S.p.A.
Capitale sociale euro 15.164.000
C.F./P.IVA/CCIAA 06741351008
Via Valadier, 37 - 00193 Roma

Luogo di raggruppamento esterno

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - LOCALITA'
CODICE DI IMPOSTA

Mittente rifiuti

RAGIONE SOCIALE/NOME COGNOME
CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO
CAP - LOCALITA'

Documento di ritiro RAEE

Informazioni spedizione

N./data bolla di ritiro

N./data ordine

Condizioni

Servizio: Ritiro rifiuti prodotti elettronici

Targa automezzo:

Codice europeo dei rifiuti: 20 01 36

Tipologia RAEE: Raggruppamento 4 - Elettronica di consumo

Data di ricezione RAEE presso LdRE:

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

Ragione Sociale Trasportatore:

Estremi iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

Data di consegna al trasportatore:

Peso - Volumi

Numero colli

Documento di trasporto semplificato sulla base dell'accordo di Programma stipulato da Logista Italia S.p.A.-FIT ed il Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di istituire un circuito organizzato di raccolta finalizzato ad assicurare la raccolta selettiva, secondo il criterio "uno contro zero" - ritiro dei rifiuti senza obbligo di acquisto contestuale di un prodotto equivalente - dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiti da riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti dei marchi distribuiti da Logista e delle imprese che stipuleranno specifici accordi con quest'ultima